

Roma, 20 febbraio 2018

RENATO FEDERICI

*Professore associato di diritto amministrativo a r.
Università di Roma-Sapienza*

Francesco Carnelutti.

Riflessioni polemiche sul Diritto internazionale

SOMMARIO: I. *La guerra piace a chi non l'ha vista in faccia. Erasmo da Rotterdam e Immanuel Kant.* - II. *10 lezioni sulla giustizia.* - III. *La guerra e la pace.* - IV. *Arte del diritto.* -V. *Parallelismi con il pensiero di Carnelutti.*

I

*La guerra piace a chi non l'ha vista in faccia.
Erasmo da Rotterdam e Immanuel Kant*

1. I film di guerra piacciono. I romanzi e i racconti di guerra sono il godimento di molti. Perfino il più grande poema di tutti i tempi (l'Iliade) è una storia di guerra: di una parte (brevissima) di una guerra lunga. È il "resoconto" dell'ira funesta di Achille.

Favole a parte, noi siamo nati e cresciuti con i racconti di guerra. Non sempre veri. Più inventati che veri. Il gareggiare, l'affrontarsi in una sfida è il succo dei giochi e del divertimento. È nella natura animale dei maschi.

Dei leoni, dei cervi, degli stambecchi e di tanti altri, uomini compresi. Con una sola grande differenza: gli altri maschi, quelli diversi dagli umani, si battono tra loro per la conquista della femmine della propria specie. Per gli uomini, invece, ogni litigio tra potenti può trasformarsi in guerra. Ma se *le guerra è affare da uomini, impedire la guerra è compito delle donne*, fa dire Aristofane alla sua eroina Lisistrata¹. Ecco allora comparire una differenza profonda tra i due sessi: mentre gli uomini si sfidano continuamente e guerreggiano un po' per tutto, le donne per natura sono più propense alla pace. Lo cantava anche Lucrezio nell'inno a Venere: *Tu sola puoi aiutare gli uomini con una sicura pace poiché Marte, signore delle armi, è debole nei tuoi confronti*².

Allora, ci si sfidi e si giochi! Ma non si faccia la guerra come se fosse una distrazione da nulla o un duello. La guerra non è un gioco, né un duello³ proprio perché manca un arbitro⁴. La guerra, si ricordi, non tollera un giudice in campo. Non prevede un qualcuno che faccia rispettare le regole del gioco. Non ammette che un giudice o un arbitro possa decidere chi è il migliore (chi ha ragione o chi ha torto)⁵.

Le Olimpiadi erano il segno della civilizzazione di un popolo antico, quello greco. Alla fine del XIX secolo si voleva recuperare quello spirito. Si voleva indicarlo come una bandiera da adottare per una nuova civiltà in via di formazione. La cosa fondamentale è la lealtà: confrontarsi, cioè, come amici e non da nemici. L'importante non è vincere, ma partecipare⁶. Ci si affacciava pieni di speranza al nuovo secolo: quello XX. Secolo, che, invece, sarebbe stato tutt'altro che pacifico. La civiltà non è facile da conquistare, e non la si conquista con le guerre.

1 ARISTOFANE, *Lisistrata*, 520 ss.

2 LUCREZIO, *De rerum natura*, I, 28-33.

3 Anch'esso assai pernicioso. Al tal proposito è bene ricordare quanto scrisse Hobbes: i duelli sono effetto di quel coraggio che "si fonda sulla forza o sull'abilità ... anche se quasi sempre non sono altro che effetto delle parole avventate e della paura del disonore di uno o di entrambi i combattenti, che, per sventatezza, sono costretti a scendere in campo onde evitare la disgrazia (T. HOBBS, *Leviatano*, I, 10).

4 R. FEDERICI, *Guerra o diritto? Il diritto umanitario e i conflitti armati tra ordinamenti giuridici. Affinché i cittadini non vengano alle armi*, Editoriale Scientifica, Napoli, III edizione, 2013, p. 68, e altrove.

5 R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 303 e altrove.

6 Secondo il celebre motto pronunciato da Pierre de Coubertin.

2. Per il grande umanista Erasmo da Rotterdam, *la guerra piace a chi non l'ha vista in faccia*⁷. Riportava il consiglio di Vegezio, espresso nel III libro *Dell'arte militare*: «non fidatevi, se la recluta smania per combattere: la guerra piace a chi non la conosce». E Vegezio non era stato il primo ad essere di quest'idea. Nello stesso senso si era espresso Pindaro⁸. Se c'è una cosa che «è opportuno evitare, scongiurare, respingere in ogni modo possibile» questa è la guerra: «nulla è più empio di essa, nulla di più sciagurato, nulla di più pericoloso, nulla è più tetro e più indegno per l'essere umano, per non dire del cristiano⁹. Addirittura «si farebbe fatica a dire quanto al giorno d'oggi»¹⁰, «per ogni dove e con quale audacia e leggerezza le guerre si intraprendono e quanto ferocemente e barbaramente si conducono non solo da parte dei popoli pagani ma anche dai cristiani. E non combattono solo i laici, ma anche i sacerdoti e i vescovi»¹¹.

3. Secoli dopo, il filosofo Kant avrebbe fatto eco a queste parole sante, coll'affermare che la guerra costituisce “il grande oltraggio” degli Stati nel non volersi sottomettere «ad una costituzione legale nei rapporti con gli altri popoli»¹². Il sopruso si cela dietro il «mezzo barbaro della guerra (col quale però non viene affatto deciso ciò che si cerca, cioè il diritto di ogni Stato)»¹³. La modernità di Kant sta anche nell'aver auspicato la creazione di organismi a livello internazionale come se il concetto di villaggio globale (di cui oggi tanto si parla) fosse già presente nella sua mente. E per

7 ERASMO DA ROTTERDAM, *Adagia*, Dulce bellum inexpertis. Le traduzioni non sono riprese da un unico testo. Ho tra le mani una piccola antologia di 'detti memorabili' a cura di D. CANFORA, *Adagia*, della Salerno editrice, una ristampa del 2016. Ma a volte ho preferito espressioni ricavate da altre traduzioni. Ad esempio, come in questo caso, tratta da un volume edito dalla Einaudi nel 1980.

8 ERASMO DA ROTTERDAM, *Adagia*, Dulce bellum inexpertis.

9 ERASMO DA ROTTERDAM, *Adagia*, Dulce bellum inexpertis.

10 Attenzione: si era all'inizio del XVI secolo! Ma ben poco sarebbe cambiato in seguito.

11 ERASMO DA ROTTERDAM, *Adagia*, Dulce bellum inexpertis.

12 I. KANT, *La pace perpetua* (1795). Le citazioni sono tratte dal volume a cura di N. MERKEL, *Stato di diritto e società civile*, Editori Riuniti, Roma, 1982, p. 188, nota 13.

13 I. KANT, *La pace perpetua* (1795). Traduzione citata, p. 188, nota 13.

renderlo pacifico, si augurava la creazione di un diritto universale in grado di eliminare le guerre e mantenere in perpetuo la pace¹⁴. Invero già Montesquieu aveva intravisto nella federazione tra Stati un buon criterio per evitare le guerre¹⁵.

4. «I raggiri, le frodi e l'imbroglione dell'avversario» sono elogiati ed esaltati in guerra¹⁶. Ma, al contrario, questi espedienti debbono essere deprecati e condannati con forza in ogni società civile, nelle quali invece è assai stimata «la buona fede», vero fondamento e «carattere proprio dell'attività giuridica»¹⁷. La mala fede si giustifica in guerra, non certo nell'ambiente giuridico. Guerra e diritto, dunque, sono i due poli contrari; e, come ho cercato di dimostrare, anche criteri alternativi¹⁸.

5. La guerra è una ingannatrice, ammalia i giovani e poi li uccide. Ma guardate come sono attuali le parole di Erasmo: «Io, devo dire, non condivido mai la guerra: neppure quella contro i Turchi. La religione cristiana sarebbe messa davvero male, se la sua sopravvivenza dipendesse unicamente da questi puntelli! Non ha senso attendersi che, a partire da premesse ostili, le genti sottomesse diventino buoni cristiani: ciò che si conquista con la violenza, lo si perde nello stesso modo»¹⁹.

6. E Kant avrebbe aggiunto: «la ragione ... condanna in modo assoluto la guerra come procedimento giuridico»²⁰. «Qualora a decidere se iniziare una guerra fossero coloro che ne dovrebbero sopportare gli oneri maggiori (in calamità, morte e altre rovine che la guerra lascia dietro di sé) ci sarebbe molta più prudenza e ci sarebbero meno guerre; diverso è invece

14 I. KANT, *La pace perpetua* (1795). Traduzione citata, p. 191.

15 MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, libro IX, I.

16 È sufficiente leggere TUCIDIDE, *La guerra del Peloponneso*, libro III, 81 ss.; oppure SUN TZU, *L'arte della guerra* (VI-V secolo a. C.).

17 R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 326.

18 R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p.21 ss, p. 121 ss., e altrove, assai spesso.

19 ERASMO DA ROTTERDAM, *Adagia*.

20 I. KANT, *La pace perpetua* (1795). .

se a decidere di andare in guerra è chi la considera (come certi sovrani) un fatto piacevole da cui non c'è da rimettere più di tanto, da ritenere alla stregua di una partita di piacere. In sostanza, a volte si è deciso di scatenare una guerra con la stessa leggerezza con cui si decide di effettuare una battuta di caccia»²¹.

7. La guerra non si combatte con un libro di diritto in mano, bensì con in mano le armi da guerra. Però «l'uso del diritto può evitare le guerre»²². È sufficiente ispirarsi a Platone²³ per poter affermare: «se le parti in conflitto non riescono a trovare un accordo, non devono imbracciare le armi perché si possono rivolgere a un terzo ad un giudice»²⁴. «Nei sistemi di autodifesa si nota l'assenza di un giudice o di un arbitro che separi le parti in conflitto e valuti serenamente le ragioni della controversia»²⁵. Ecco perché mi sono convinto che «la guerra non è mai giusta: può essere inevitabile, può essere scusabile, ma non è mai giusta»²⁶. «La guerra è la notte del diritto»²⁷. Quando scoppia, il buio diventa totale.

II

10 lezioni sulla giustizia

8. Il presidente di sezione del Consiglio di Stato, Francesco Caringella, studioso notissimo, assai prolifico ed acuto, ha pubblicato con la casa editrice Mondadori un libro di diritto *per cittadini curiosi e perplessi*. Il

21 I. KANT, *La pace perpetua* (1795), cit., p. 179.

22 R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 68.

23 PLATONE, *Le leggi*, libro I, 625 ss.

24 R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 75. Come si vedrà in seguito, è questo uno dei punti di partenza di Francesco Carnelutti. Per Carnelutti il diritto «nasce come *diritto processuale*; il processo ne è il capostipite»; F. CARNELUTTI, *Arte del diritto* (prima edizione Cedam, 1946). Seconda edizione (a cura di D. M. CANANZI, con prefazione di C. CONSOLO), Giappichelli, Torino, 2017, p. 75. Le citazioni si riferiscono alla seconda edizione. «*Se esiste un giudice è perché non ci sia la guerra, e l'istituzione del giudice implica l'abolizione della guerra. Guerra e giudice si respingono come il diavolo e l'acqua santa*» (F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 72).

25 R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 43.

26 R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 322 e altrove.

27 R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 37, 40, 280, 317, 319.

titolo: *10 lezioni sulla giustizia*²⁸. In questo volume di gustosa lettura, in qualche modo, egli dà credito alla mia tesi sulla contrapposizione tra il diritto e la guerra²⁹. Caringella non si spinge al punto di riconoscere che i due metodi sono criteri alternativi; ma, sono parole sue, scrive: «i rapporti tra guerra e diritto sono da sempre complessi e ambigui»³⁰. E prosegue: «lo scoppio della guerra è la dimostrazione del fallimento del diritto»³¹. Perché quest'ultimo si è dimostrato «incapace di svolgere una funzione di regolazione pacifica dei conflitti»³².

9. Osserva, inoltre, il Caringella: «è più difficile stabilire invece se, in tempo di guerra, il diritto, pur adattandosi in modo flessibile, debba conservare ad ogni costo il suo nucleo irriducibile di umanità»³³.

9.1. Per risolvere questo dubbio, a mio avviso, occorre fare una distinzione tra il c. d. "Diritto bellico" e il "Diritto umanitario in tempo di guerra". Sempre a mio avviso, l'unica forma di diritto che può sopravvivere in tempo di guerra è il "Diritto umanitario", non sicuramente quello bellico. Infatti ho cercato di dimostrare che il "Diritto bellico" è una contraddizione assoluta³⁴. La guerra non può essere governata come una giostra armata o un duello. In guerra non esiste un giudice o un arbitro che ferma il gioco e assegna il rigore. In altre parole: senza arbitri e senza padrini,

28 F. CARINGELLA, *10 lezioni sulla giustizia. Per cittadini curiosi*, Mondadori, Milano, 2017,

29 FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit.

30 F. CARINGELLA, *10 lezioni sulla giustizia*, cit., p. 93.

31 F. CARINGELLA, *10 lezioni sulla giustizia*, cit., p. 93.

Infatti per Carnelutti: «L'istituzione del giudice implica la proibizione di farsi giustizia da soli, e allo stesso tempo la facoltà di domandare ragione al giudice. Ma questa possibilità e questa proibizione dove sono per i conflitti internazionali?». Ed è ovvio, dunque: «Quando un conflitto ... non trova né giudice per risolverlo né gendarme per reprimerne la soluzione guerriera, approda alla guerra» (F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 87).

«Con l'inizio della guerra si effettua un salto da un metodo come quello giuridico ... ad un altro» (R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 137). «Il diritto non solo è alternativo alla guerra, ma è anche l'unico e vero antidoto. Quando si scende in guerra, è evidente che i tentativi giuridici per risolvere la questione sono falliti» (R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 321); «Se l'inizio della guerra segna la fine dei rapporti giuridici tra le due parti, la fine della stessa è contraddistinta dal ritorno all'utilizzo dei mezzi giuridici» (R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 319). Ma ancora più esplicito è l'indice analitico, qui si trova la parola *fallimento*: se l'inizio della guerra segna il fallimento dei rapporti tra le parti, la fine della stessa è contraddistinta dal ritorno all'utilizzo dei mezzi giuridici (p.360)

32 F. CARINGELLA, *10 lezioni sulla giustizia*, cit., p. 93.

33 F. CARINGELLA, *10 lezioni sulla giustizia*, cit., p. 93.

34 FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit. p. 27 s., 43, 68, e altrove.

uno scontro armato sfugge alle regole di ogni diritto³⁵. Invece, e purtroppo, si applicano le regole ingannatrici dell'arte della guerra: alternative a quelle giuridiche e proprie dei conflitti armati. In un certo senso, ciò mi avvicina al pensiero di Francesco Carnelutti, il quale non nutriva una grande fiducia nel Diritto internazionale (pubblico) come macchina per prevenire e risolvere i conflitti internazionali³⁶.

10. Caringella, per primo, si è accorto di una certa affinità tra le mie idee e il pensiero del grande Francesco Carnelutti (espresso nel volumetto del 1945, *La guerre et la paix*, scritto in Svizzera durante l'esilio, nell'inverno del 1944). Un libro un po' dimenticato. Eppure, come vedremo, di grande importanza ed attualità. È dunque assai meritoria la ripubblicazione e traduzione di questo testo col titolo *La guerra e la pace*, a cura di Gianluca Tracuzzi (*Prefazione* di Alessandro Carnelutti e *Introduzione* dello stesso Gianluca Tracuzzi).

11. Anche se il diritto non è proprio quello che dovrebbe essere (e cioè l'arte del buono e dell'equo), sicuramente il suo contrario, la guerra, è l'arte della violenza e dell'inganno. Se ne accorse, tra i primi, Tucidide (quando le armi erano ancora quelle arcaiche). Le armi da fuoco sarebbero state inventate, all'incirca, due millenni dopo; e la drammaticità si moltiplicò a dismisura con l'invenzione delle armi automatiche, e di tantissime altre diavolerie. Armi atomiche comprese.

Ma torniamo all'Antica Grecia. Tucidide, nel condannare la guerra, si esprimeva con forza: la guerra è una maestra brutale e peggio ancora è la guerra civile³⁷. Ed anche Platone ed Aristofane ne mettevano in dubbio il valore³⁸. E più tardi il romano Cicerone avrebbe chiarito che ci sono due maniere per contendere: con la ragione o con la forza; e poiché la ragione è propria degli esseri umani e la forza delle bestie, bisogna ricorrere alla

35 FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 303.

36 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 87.

37 TUCIDIDE, *La guerra del Peloponneso*, libro III, 82.

38 PLATONE, *Le leggi*, libro I. ARISTOFANE, *Lisistrata*.

seconda solo quando non ci si può valere della prima³⁹.

12. In tempo di guerra, Carnelutti scrisse *La guerre et la paix*. Nei due capitoletti che seguono, cercherò di sintetizzare il pensiero di Carnelutti pubblicato nel libro già citato e in quello, di poco successivo, dal titolo *Arte del diritto*, ripubblicato anch'esso di recente⁴⁰. Dallo studio di questi due testi ho tratto buoni insegnamenti. E quindi mi accingo ad esporli.

III

La guerra e la pace

13. Sul solco del pensiero di Hobbes e di tanti altri, anche per il Carnelutti «il diritto ... è una macchina»⁴¹. E più precisamente, è la macchina della paura⁴². E questa macchina deve essere guidata da esseri umani⁴³.

39 M.T. CICERONE, *De officiis*, libro I, 34.

40 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto* (prima edizione Cedam, 1946). Seconda edizione (a cura di D. M. CANANZI, con prefazione di C. CONSOLO), Giappichelli, Torino, 2017. Come già ricordato, le citazioni si riferiscono alla seconda edizione.

41 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 33, 38, 96 ss, 108, 113.

Il punto di partenza di Carnelutti è analogo a quello spiegato magnificamente da Hobbes.

Non bisogna dimenticare che per Hobbes lo Stato è un prodotto dell'ingegno umano. Infatti gli esseri umani hanno elaborato questa costruzione per la propria protezione e difesa. Altrimenti «la competizione per la ricchezza, l'onore, il comando o altro potere inclina alla lotta all'inimicizia» e alla guerra di tutti contro tutti (T. HOBBS, *Leviatano*, Introduzione, I, 11; e altrove).

Si può solo aggiungere che l'idea di Hobbes era stata già accolta da Montesquieu. Per il quale una società deve essere regolata per evitare la guerra intestina.

Montesquieu partiva da questa elementare considerazione: gli uomini isolati si sentono estremamente deboli, ma non appena sono in società quegli stessi uomini perdono il senso della loro debolezza e cercano di volgere in loro favore i vantaggi principali della società. Ecco allora che per evitare il formarsi di una situazione di guerra (potremmo dire, di tutti contro tutti) si rende necessario disciplinare la società stessa (MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, libro I, III.). E aggiunge «tra i cittadini, il diritto di difesa non implica la necessità dell'attacco. Invece di attaccare, essi non hanno che rivolgersi ai tribunali» (MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, libro X, II). E qui, il Montesquieu concorda con Platone (PLATONE, *Le leggi*, libro I).

42 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 113 s.

Per Hobbes invece lo Stato (ossia il Diritto) non è tanto una macchina della paura, ma un essere artificiale (frutto di una sorta di contratto tra popolo e governanti), dalla cui esistenza i sudditi dovrebbero aver tutto da guadagnare (se i governanti non sono degli oppressori). Nel caso contrario, egli, seppur a malincuore parifica i governanti a degli oppressori. E contro gli oppressori è anche il Carnelutti, quando dichiara che il diritto deve servirsi della forza ma non è solo forza. E sottolinea che questa forza deriva dal diritto e per ciò nega che uno Stato sia solo forza ed esercizio della forza.

Ma non sempre il pensiero di Hobbes può essere preso come un buon esempio. Infatti egli considerava la guerra (internazionale) come l'industria dei sudditi (*Leviatano*, Introduzione, I, 13). L'opinione opposta infatti era stata precedentemente espressa da ERASMO DA ROTTERDAM, secondo cui in guerra la fanno da padroni i generali con le loro strategie; ma ad essa prendono parte «mercenari, lenoni, ladri criminali... idioti, banchieri in rovina,

13.1. Punti di partenza incontestabili. Ogni commento richiederebbe una digressione immane. Per qualche spunto si possono leggere le note 41 e 42.

14. «L'uomo ha un doppio volto: ci sono in lui il dritto e il rovescio, l'*angelo* e il *diavolo*»⁴⁴. «E con un po' di fantasia, si può immaginare la funzione del diritto come l'incatenamento della bestia»⁴⁵.

14.1. Questa comparazione richiama la celebre espressione di Kant: non può uscire nulla di interamente dritto (di interamente buono) da chi come l'essere umano è stato costruito con un legno storto⁴⁶.

15. «Affinché la macchina del diritto possa funzionare bisogna che gli uomini, che ne costituiscono i congegni, lavorino per il diritto»⁴⁷.

16. Il potere di sanzionare e di eseguire la sanzione è una «*forza prodotta dal diritto*» e non una «*forza che produce il diritto*»⁴⁸. Questa forza, però, è quasi nulla nel diritto internazionale⁴⁹.

17. «Il diritto è un capolavoro, che dobbiamo non al genio di tale o talaltro artista, ma al lavoro anonimo dell'umanità intera»⁵⁰. Lo Stato, dunque, come per Hobbes è un organismo artificiale prodotto dagli esseri umani.

17.1. Si potrebbe dire anche, con Santi Romano, che il diritto è una organizzazione. Ma ecco, subito, una importante e sottile differenziazione rispetto a Santi Romano, per Carnelutti il diritto «nasce come *diritto processuale*; il processo ne è il

insomma l'intera feccia dell'umanità» (*Elogio della follia*, XXII).

43 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 33.

44 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 37.

45 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 37.

46 I. KANT, *Idee di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico* (1784).

47 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 99.

48 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 101.

49 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 87.

50 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 56.

capostipite»⁵¹.

18. Carnelutti aggiunge: «se il diritto non è fondato sulla giustizia, lo Stato non si regge in piedi, ma anche perché la *sua funzione essenziale è di rendere giustizia*»⁵². Infatti, nella forma minima di Stato, gli organi essenziali son due: «giudici e gendarmi»⁵³.

19. Carnelutti si chiede: «*la giustizia è dunque qualcosa di così misterioso?*»⁵⁴. E poi scrive all'incirca così: la giustizia analogamente alla bellezza è qualcosa che piace; e così l'ingiustizia come il brutto è qualcosa che non va bene⁵⁵. «Quando le regole non sono giuste la macchina del diritto, presto o tardi, smette di funzionare. Arriva così il momento, in cui il giudice e il gendarme non vi impiegano più la loro forza e il loro

51 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 75.

52 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 75.

53 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 75 e altrove .

54 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 103.

Dubbio condiviso dal Caringella, il quale inizia la *lezione prima* con la descrizione di un processo lampo e nello stesso fondamentale nella storia dell'umanità. Caringella si domanda: quello contro Gesù può essere definito “il processo più importante della storia”? Difficile negarlo! E, aggiunge: fu anche, a tutti gli effetti, il più grande errore giudiziario della storia (F. CARINGELLA, *10 lezioni sulla giustizia*, cit., p. 12). Ad avviso del più strenuo difensore del positivismo giuridico, e quindi dell'autore della “dottrina pura del diritto” (H. KELSEN) la questione giustizia non concerne il diritto, ma la morale e la politica [*Lineamenti di dottrina pura del diritto* (1934), Einaudi, Torino, 1967]. Ma, sappiamo tutti, i legami tra morale politica e diritto sono legami strettissimi. Ciò che intendeva dire Kelsen è che non bisogna confondere le materie. E non già che la giustizia sociale non sia un valore da perseguire. Però per Kelsen risulta molto difficile definire il concetto di giustizia. Egli sostiene che tutti i tentativi di questo tipo hanno condotto finora a formule completamente vuote: “*fa' il bene ed evita il male*”, “*a ciascuno il suo*”, “*mantieniti nel giusto mezzo*” (H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., p. 58). Ma egli aggiunge anche: “*Se vi fosse una giustizia nel senso in cui si suole invocare la sua esistenza quando si vuole che prevalgano certi interessi di fronte ad altri, il diritto positivo sarebbe allora del tutto superfluo e la sua esistenza del tutto inconcepibile*” (H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., p. 58).

Agli antipodi Grozio, il quale come fondatore del giusnaturalismo aveva sentenziato che sarebbe oltremodo vergognoso pensare di conoscer tutto, ma non sapere che cosa sia la giustizia. Infatti per Grozio il diritto è l'unione tra ragione e giustizia (U. GROZIO, *De iure belli ac pacis*, discorso preliminare, paragrafo VI).

55 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 105 s.

Su di una questione siamo tutti d'accordo: l'ingiustizia, certamente, non piace! E sicuramente la giustizia è qualcosa che piace. Ma perché piace? Piace perché è bella? O perché la giustizia è ciò che l'interlocutore intende come giusto! Si crede comunemente che la giustizia sia un qualcosa di immediatamente riconoscibile. Però si pensa anche che sia un non so cosa di misterioso. E questo vale anche per la bellezza. I criteri per definire la bellezza e anche la bontà (di un cibo e anche di una persona) non sono considerati oggettivi. Anzi, sono molto soggettivi. Si usa dire: non è bello quel che è bello, ma è bello quel che piace. Ecco che, per comprendere il concetto, espresso da Carnelutti, occorre attendere un ulteriore passaggio quello contenuto nel punto successivo del testo. Ma prima si può ricordare un detto memorabile scritto sulle mura del tempio di Delfi: “Il più giusto è anche il più bello”. Entrambi piacciono.

lavoro»⁵⁶.

20. «Le grandi realizzazioni del diritto non hanno alcuna possibilità di successo senza l'aiuto dell'opinione pubblica»⁵⁷.

21. Incalza Carnelutti, «se gli uomini sapessero amare, non avrebbero bisogno di giudici né di gendarmi per vivere in pace. Poiché non sanno amare bisogna stabilire delle frontiere e custodirle con le armi»⁵⁸.

22. «La giustizia sulla terra, adesso almeno, non può trionfare senza il

56 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 106.

57 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 32.

La giustizia è paragonata alla bellezza. Non tutti hanno la stessa sensibilità, non ci sono dei criteri oggettivi. Non a tutti piace lo stesso quadro o lo stesso panorama.

Allora si può incominciare a comprendere il senso dell'opinione di Carnelutti, secondo cui “la giustizia è qualcosa che piace”. Ripeto, Carnelutti aggiunge alla prima considerazione una seconda, la seguente: «*le grandi realizzazioni del diritto non hanno alcuna possibilità di successo senza l'aiuto dell'opinione pubblica*». E dunque la “giustizia”, come minimo, deve essere una scelta gradita all'opinione pubblica. E cioè, per così dire, a chi dovrebbe giudicare una scelta in ultima istanza. Perché, senza il consenso dell'opinione pubblica, la giustizia non è veramente giustizia. E perde gran parte della sua forza intrinseca: quella che convince “il giudice e il gendarme” ad applicare la regola con solerzia.

Ma la giustizia come può essere altrimenti definita? Come equilibrio? come giusto mezzo? come arte del buono e dell'equo? Purtroppo il diritto oggettivo non sempre è sinonimo di giustizia o un buon esempio di come si dovrebbe amministrare la giustizia. Però, siamo tutti d'accordo, la giustizia piace. Poi è da vedere se questa o quella regola, questa o quella sentenza sia veramente giusta. E se accoglie il favore di tutti o solo di alcuni, magari, solamente della maggioranza di coloro che possono esprimere la loro idea. Ecco la giustizia è un qualcosa che piace a coloro che sono liberi di esprimere le proprie opinioni. La giustizia è qualcosa che piace ai destinatari della regola o della sentenza. Ecco un primo risultato. Ma criteri per definire la bellezza e anche la bontà (di un cibo e anche di una persona), non sono criteri oggettivi, ma molto soggettivi. Si usa dire: non è bello quel che è bello, ma è bello quel che piace. Dunque la giustizia è anche un concetto relativo.

Una risposta più articolata esiste, ma Carnelutti non l'affronta e forse non vuole affrontarla di proposito. Ciò che piace ad una classe raramente piace alle altre classi sociali. Ciò che piace all'aristocrazia, non piace alla borghesia. Ciò che piace alla borghesia non piace al proletariato. E così via. E qui il discorso assume un tono diverso, e ci fa dire che il diritto è uno strumento o una macchina diretta da chi ha il potere politico ed economico nelle proprie mani. E la classe dominante stabilisce che cosa è giusto e che cosa non lo è.

Ecco perché coloro che detengono il potere (o vogliono conquistarlo) si danno un gran da fare per indirizzare l'opinione pubblica. O, per comperarla.

Con ben altre parole, ma con lo stesso intento, l'Hobbes aveva osservato: «Equità e leggi vanno insieme e quindi la legge non deve essere distinta dall'equità, se si vuole la concordia, la quale è la salute; mentre la sedizione è la malattia e la guerra civile è la morte (T. HOBBS, *Leviatano*, Introduzione). Al contrario, l'indigenza e l'audacia degli uomini «insoddisfatti della loro condizione, e tutti coloro che ambiscono al comando militare sono inclini a non far cessare le cause di guerra e a suscitare il disordine e la sedizione, perché senza guerra non c'è onore militare e non c'è speranza di rimediare ad una mano mal giocata, se non mischiando di nuovo le carte (T. HOBBS, *Leviatano*, I,11).

58 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 113.

sussidio della forza»⁵⁹.

23. Ma la forza, da sola, può trasformare il diritto (in terrore) in oppressione⁶⁰.

24. «L'istituzione del giudice implica la proibizione di farsi giustizia da soli, e allo stesso tempo la facoltà di domandare ragione al giudice. Ma questa possibilità e questa proibizione dove sono per i conflitti internazionali?»⁶¹.

24.1. Domanda retorica, ma essa è fondamentale per il nostro discorso. Prova, infatti, la tesi secondo cui i conflitti internazionali si svolgono in un ambito non regolato dal diritto. E dunque il Caringella, nel collegarmi al pensiero di Carnelutti, mi rende ancora più sicuro nelle mie convinzioni.

25. «Quando un conflitto ... non trova né giudice per risolverlo né gendarme per reprimerne la soluzione guerriera, approda alla guerra»⁶².

26. «L'incompatibilità degli interessi genera la guerra, ma la loro solidarietà costituisce la società»⁶³. «Lo scopo della costituzione del diritto e di conseguenza della fondazione dello Stato, è l'abolizione della

59 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 86.

60 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 82.

Alessandro Manzoni pone il bocca all'Adelchi morente alcune celebri parole, secondo le quali fa nomarsi diritto quella feroce forza che il mondo possiede (A. MANZONI, *Adelchi*, V, 8, 354-6.).

Agostino s'era domandato: qual è la differenza tra un Impero e un banda di ladroni? Se manca la giustizia, che cos'è un impero? (SANT'AGOSTINO, *Civitas Dei*, IV).

Nello stesso senso, Montesquieu ci offre un rimedio proprio per garantire la libertà dei cittadini dalla tirannia.

Come tutti sanno, Montesquieu è noto per aver formulato la teoria della divisione dei poteri al fine di assicurare la libertà dei cittadini onde poter combattere efficacemente l'arbitrarietà del potere giudiziario e l'oppressione del potere esecutivo. Egli commenta «non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere dal potere legislativo e da quello esecutivo». «Ove i tre poteri sono riuniti ... il governo ha bisogno per mantenersi in vita di ... mezzi violenti... ne fanno fede gli inquisitori di Stato» (MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, libro XI, VI). Com'è noto J.J. ROUSSEAU è contro tutti i poteri che non si fondano sulla volontà popolare; e contro i regimi autoritari è per la rivoluzione (alla prima occasione praticabile in concreto). Sostiene infatti che il potere legittimo crea il diritto e non la forza (*Il contratto sociale*, libro I, 1-3).

61 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 87.

62 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 87.

63 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 45.

guerra»⁶⁴.

26.1. Anche in questo passaggio, implicitamente, si può notare il rapporto alternativo tra guerra e diritto.

27. «Il cosiddetto diritto internazionale non è neanche diritto a metà, poiché l'altra metà è immaginaria. L'ho già confrontato a un fucile senza munizioni: avrei dovuto dire che non c'erano né munizioni né fucile»⁶⁵.

27.1. Aspetto già ricordato in apertura e che verrà ripreso nelle conclusioni. Eppoi anche i sostenitori del Diritto internazionale dei conflitti armati sono costretti ad ammettere che spesso «la ragione di guerra prevale sul diritto di guerra»⁶⁶.

28. «Se esiste un giudice è perché non ci sia la guerra, e l'istituzione del giudice implica l'abolizione della guerra. Guerra e giudice si respingono come il diavolo e l'acqua santa»⁶⁷. «All'interno dello Stato la guerra non è più guerra, ma un crimine; all'esterno il crimine non esiste, c'è la guerra»⁶⁸. «Laddove non c'è diritto, almeno in senso giuridico, non può esserci il crimine»⁶⁹.

29. «Vale per il diritto ciò che vale per la medicina, la cui funzione consiste maggiormente tanto nel prevenire quanto nel guarire le malattie»⁷⁰. «La guerra rappresenta una malattia della società»⁷¹.

64 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 97.

65 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 87.

66 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Giappichelli, Torino, III edizione, 2006, p. 184 s.

67 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 72.

68 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 72.

69 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 73.

Concetti ineccepibili. Pienamente condivisibili. Come tutti sanno, Montesquieu è noto per aver formulato la teoria della divisione dei poteri al fine di assicurare la libertà dei cittadini ed combattere l'arbitrarietà del potere giudiziario o l'oppressione. Egli commenta «non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo». «Ove i tre poteri sono riuniti ... il governo ha bisogno per mantenersi in vita di ... mezzi violenti... ne fanno fede gli inquisitori di Stato» (MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, libro XI, VI).

70 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 32.

71 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 43, 48, 50. Così è anche per me, R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 28. Infatti a mio avviso il diritto è il contrario della guerra, anzi è l'antidoto della guerra e della rivoluzione

30. Per definire la guerra, Carnelutti la assimila al crimine: «*il crimine è la forma giuridica della guerra e la guerra è la sostanza economica del crimine*»⁷². «La vita dell'umanità si presenta come un'altalena di guerre e di tregue»⁷³.

31. Finalmente, «un giorno la guerra non dovrebbe più avere la possibilità di scoppiare: quando l'umanità intera si sarà organizzata in modo tale che la guerra interna sia soppressa»⁷⁴. Ma «la guerra tra Stati nazionali non può essere eliminata se essi non si rassegnano a stabilire tra loro un ordinamento giuridico e pertanto a partecipare a uno Stato superiore»⁷⁵.

32. «Benché estremamente difficile, non sarebbe assurdo immaginare l'umanità intera raggruppata in due enormi Stati»⁷⁶.

32.1. Pronostico sostanzialmente azzeccato. Tale tipologia di situazione si sarebbe effettivamente avverata nel periodo della "Guerra fredda", durato più di mezzo secolo. Con inizio nell'immediato dopoguerra e sicuramente prima del 1948 e terminata con il crollo dell'Unione sovietica nel 1989.

33. Di là da venire è invece il formarsi di uno «Stato mondiale» con la formazione del quale «si realizzerebbe la condizione per l'eliminazione della guerra»⁷⁷. Condizione quella ora citata, non sufficiente. Infatti Carnelutti osserva che a «dispetto di questa condizione», la guerra

armata nella misura in cui ha in sé gli strumenti per porvi termine e/o per evitarla (op. cit., p. 282 s. e altrove).

72 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 41.

73 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 44.

74 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 50.

75 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 89. Nello stesso senso I. KANT, *La pace perpetua* (1795).

76 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 51.

77 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 51. Nello stesso senso anch'io. «Le Nazioni Unite dovevano diventare il "Paciere universale" riconosciuto e stimato da tutti gli Stati. Sicché ogni controversia tra di essi poteva essere portata alla conoscenza dell'Onu. Unicamente le nazioni Unite avrebbero potuto usare la forza legittima contro i ribelli» (R. FEDERICI, *Guerra o diritto?* cit., p. 317).

potrebbe ricominciare come guerra civile⁷⁸.

34. «Finché gli Stati nazionali continueranno ad armarsi e non vorranno affatto un giudice per la tutela dei loro interessi nei conflitti esterni, ogni tentativo di evitare la guerra tra loro resterà vano»⁷⁹.

35. Per Carnelutti le cause della guerra sono economiche: «l'economia produce la malattia, ma essa non dispone dei rimedi per guarirla»⁸⁰. Carnelutti scrive: «tutti soffrono molto la guerra; tutti provano il bisogno di sapere se la si può sconfiggere e in che modo»⁸¹. «La guerra non è altro che la negazione del diritto»⁸². E l'unico mezzo per vincerla e per debellarla, egli sostiene, è il diritto⁸³. Infatti il diritto «se non dovesse regolare l'economia ... non avrebbe altro da fare»⁸⁴.

36. Il contratto «originariamente non è che *una promessa o garanzia reciproca di non ricorrere alla guerra per determinarne il cambiamento*»⁸⁵. «Il contratto tende a modificare i campi reciproci seguendo i risultati pratici della guerra; è una sorta di *legislazione di guerra* ... »⁸⁶.

37. Il trattato internazionale «nato come contratto di pace tra due avversari che hanno fatto la guerra», col ragionamento e col tempo può diventare «una disposizione tra due avversari che non la vogliono più»⁸⁷. «Ciò suppone che essi siano capaci di sostituire la *previsione* della guerra

78 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 52.

79 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 89.

80 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 52.

81 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 32.

82 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 81. In queste parole, si può intravedere una anticipazione della mia tesi secondo cui guerra e diritto sono due strumenti alternativi.

83 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 55.

84 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 63.

85 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 57.

86 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 57.

87 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 58 s..

all'esperienza della guerra»⁸⁸. La differenza tra contratto e guerra è simile alla «antitesi dell'acquisto e del furto»⁸⁹. Il contratto di pace o per scongiurare una guerra è il *sostituto giuridico* della guerra⁹⁰.

37.1. Anche questa considerazione, sta a confermare la mia idea di fondo secondo cui gli strumenti bellici e quelli giuridici sono alternativi.

38. «Se la condizione per la quale il diritto può realizzare il suo scopo principale, che è l'eliminazione della guerra, è di formarsi secondo giustizia, e se la condizione perché sia conforme a giustizia è che si ispiri all'amore, possiamo dire che l'amore è il vero antidoto della guerra»⁹¹. «Chiunque fa una guerra di conquista, può credere di amare la sua patria, ma non la ama e, cercando il suo bene nel male delle altre patrie, è semplicemente ingannato dalla sua ignoranza»⁹². «*Il bene di sé è il bene degli altri e il male degli altri è il male di sé*»⁹³. «Il vero bene della ... patria può soltanto avvenire dal bene di tutte le patrie»⁹⁴.

39. «La storia ha ripetutamente dimostrato che la pace sperata non è che un indugio tra due guerre»⁹⁵. «Sotto la cenere della paura arde la brace della rivolta»⁹⁶. «Bisogna, per arrivare all'abolizione della guerra, fondare al di sopra degli Stati nazionali uno Stato più grande, ma se il nuovo

88 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 58 s. Sull'esperienza della guerra, ricordare le parole di Erasmo da Rotterdam, Vegezio e Pindaro, citate nei paragrafi iniziali di questo scritto.

89 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 59.

90 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 59 Il traduttore del Carnelutti usa un'altra formula: «*equivalente giuridico*».

91 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 115. Un altro autore, in passato, aveva fatto un discorso simile: Grozio, il fondatore del giusnaturalismo. Grozio aveva un grosso problema: come conciliare le differenze tra le regole dettate dall'Antico Testamento e quelle presenti nel Nuovo Testamento. Come conciliare, cioè, le leggi severe presenti nella Bibbia con la legge dell'amore predicata da Gesù. Ed ecco il colpo di genio. Egli afferma il Vangelo chiede un di più: «sono persuaso che una legge così santa come il Vangelo, ci obbliga ad una santità maggiore di quella che il solo diritto naturale esige da noi» (U. GROZIO, *De iure belli ac pacis*, discorso preliminare, paragrafo LI).

92 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 117 s.

93 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 119.

94 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 120.

95 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 107.

96 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 107.

*giudice non giudica secondo giustizia, ritorneremo alla guerra sotto forma di rivoluzione»*⁹⁷.

40. «Il diritto, poiché fa parte della realtà, vive in un perpetuo divenire»⁹⁸. La trasformazione del diritto può avvenire molto lentamente (per evoluzione) o in forma rapida, e allora è rivoluzione⁹⁹.

41. «Ci sono due tipi di rivoluzione: la rivoluzione *secondo diritto* e la rivoluzione *contro il diritto*»¹⁰⁰. Nella «rivoluzione contro il diritto: il diritto nasce ... dagli uomini, che non sono organi del diritto in vigore» e «si manifesta ordinariamente ... attraverso la guerra civile»¹⁰¹. «L'ipotesi di una rivoluzione suppone sempre una lotta tra due Stati diversi l'uno dall'altro»¹⁰².

41.1. In questa considerazione, non si può non intravedere un qualcosa che assomiglia tanto alla accettazione della teoria romaniana sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, presso lo stesso popolo e nell'ambito dello stesso territorio. E dunque, in nuce, si potrebbe ricavare l'idea, da me poi spiegata, secondo cui la rivoluzione armata è un conflitto tra due ordinamenti contrapposti¹⁰³.

42. Per il Carnelutti, la legge naturale non può essere giuridica per il fatto stesso che quella giuridica, non può essere naturale¹⁰⁴. «La natura non ha affatto bisogno di dare ordini. Non ha niente da *far fare*; essa *fa*»¹⁰⁵. Sull'argomento si tornerà tra poco.

IV

97 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 108.

98 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 101.

99 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 102.

100 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 103 s.

101 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 104.

102 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 98.

103 R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit. p. 282, e altrove.

104 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 109.

105 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 109.

Arte del diritto

43. In un'altra opera di poco posteriore, Carnelutti, discorre dell'*Arte del diritto*¹⁰⁶. Carnelutti, in partenza per un lungo viaggio per l'America del Sud, si era fatto consegnare le bozze di un opuscolo di Riccobono sulla celeberrima definizione del diritto attribuita da Ulpiano a Celso, secondo cui il *diritto è l'arte del buono e dell'equo*. Questo è l'antefatto dello scritto, redatto in Castigliano, come esercizio di lingua per i futuri incontri nell'altro capo del mondo. Un viaggio per mare che, allora, richiedeva parecchi giorni. L'idea di fondo non è molto differente da quella espressa nel precedente volumetto *La guerre et la paix*. Usa altre parole e altri paragoni. Ma si può dire che il secondo volume completi il discorso iniziato nel libro precedente. Verifichiamo!

44. Egli scrive: «Tra popolo e Stato corre la stessa differenza che tra un cumulo di mattoni e l'arco di un ponte»¹⁰⁷. Non sostiene che il diritto è come un ponte, ma che esso è come l'armatura che serve per costruire il ponte. «Il diritto è l'armatura dello Stato»¹⁰⁸. «Il diritto è ciò che occorre affinché il popolo possa raggiungere la sua fermezza»¹⁰⁹. «Lo *jus* lega gli uomini come lo *jugum* lega i bovi o l'armatura di mattoni. Un poco meno chiara è la parola *diritto*; anch'essa però esprime l'idea del vincolo»¹¹⁰. «La retta, invero, congiunge due punti? I punti sono gli uomini, che formano il popolo; e la linea, propriamente, il vincolo, che li tiene insieme in un complesso solo»¹¹¹.

45. Però «l'armatura è destinata a cadere quando l'arco sarà compiuto; invece il diritto è destinato a durare. Il diritto è esistito da che mondo è

106 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit.

107 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 12.

108 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 12.

109 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 12.

110 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 13.

111 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 13.

mondo; e fino a che il mondo sia mondo, durerà»¹¹². «Un arco senza armatura è» per Carnelutti, come «uno Stato senza diritto»¹¹³. «Il diritto è l'armatura dello Stato. Fino a che manca la forza interiore o, schiettamente, finché manca l'amore, la vita dello Stato è in pericolo senza diritto, come la esistenza dell'arco senza armatura»¹¹⁴. «Lo Stato perfetto sarà ... lo Stato che non ha bisogno di diritto: una prospettiva, senza dubbio, lontana, immensamente lontana»¹¹⁵.

46. Il diritto consiste «in *ciò che ordina* ossia che unisce o con una formula più realistica, che lega; è, pertanto, una forza»¹¹⁶. «Quando in una famiglia il diritto arriva ad essere superfluo, ossia quando l'armatura può cadere senza che crolli l'arco, ciò che tiene il luogo del diritto è l'amore»¹¹⁷. Ma questa è veramente, come sostiene Carnelutti, «una verità, dopo tutto, che, come il sole, illumina le cose ma abbaglia i nostri occhi»¹¹⁸. «Fino a tanto che gli uomini non sappiano amare, avranno bisogno del giudice e del gendarme per tenersi uniti»¹¹⁹.

47. «Il vero bene non può essere il bene di lui soltanto, ma di tutti gli altri»¹²⁰. «La libertà ... non è un potere sugli altri, ma su sé medesimo» è il potere di sapersi autolimitare: di dividere il pane anche se questo è assai poco per due¹²¹.

48. Per quanto concerne la differenza tra la legge naturale e la legge giuridica, questa è meglio espressa nel volumetto *La guerra e la pace*. Dove Carnelutti spiega: la legge naturale non può essere giuridica per il

112 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 13.

113 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 13.

114 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 16.

115 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 16.

116 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 16.

117 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 17.

118 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 17.

119 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 17.

120 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 17.

121 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 17.

fatto stesso che quella giuridica, non può essere naturale¹²². Ecco la motivazione: «la natura non ha affatto bisogno di dare ordini. Non ha niente da *far fare*; essa *fa*»¹²³. La legge giuridica invece ha bisogno di chi trasformi il dover essere in essere. «Senza mani come potrebbe la legge afferrare gli uomini?»¹²⁴.

49. «La conoscenza del diritto non si ottiene senza vedere come la lotta tra gli istituti giuridici e i fatti «si svolge e si compone»¹²⁵. «Il diritto è lotta»¹²⁶. «Nel diritto si combattono il fatto e la legge, il diritto non può limitarsi alla lotta tra di essi, ma deve superarla»¹²⁷. «Il diritto ... più che la legge rappresenta la sintesi della legge e del fatto»¹²⁸.

50. «L'interpretazione giuridica e l'interpretazione artistica non sono due cose diverse, ma una cosa sola. Se il diritto non fosse arte, l'interpretazione non ci avrebbe a che fare»¹²⁹. «Un codice somiglia ... a una partitura»¹³⁰. «I penalisti più rigorosi distinguono ... il *delitto – istituto*

122 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 109.

123 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 109.

124 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 47. E la mano è fornita da una sorta di “fantoccio”.

125 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 48.

126 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 51.

127 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 51.

128 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 37.

Forse mi sbaglio, ma vedo una certa analogia tra questo concetto di Carnelutti e il pensiero di Kelsen.

Su queste parole ci sarebbe da scrivere un volume intero. Ma a Carnelutti sono bastate poche parole per far intendere la differenza tra l'essere e il dover essere del diritto. In questo caso un'ampia ed esauriente risposta la si trova nella dottrina pura del diritto formulata da Kelsen. Il quale riesce a separare il diritto dal non diritto. Il diritto dalla politica, dalla sociologia, dalla morale, ecc. Per Kelsen, il dover essere che non diventa essere è fuori dal diritto. Ammetto che il discorso non è facilmente spiegabile in poche parole. Ma per comprendere bisogna ricordare un punto di partenza tipico di Kelsen. Egli parte dalla considerazione che la norma non detta diritti, ma obblighi che devono essere rispettati spontaneamente dai destinatari. Se i destinatari non si adeguano spontaneamente, il sistema fa sì che gli organi preposti a far rispettare le norme intervengano; e, forzatamente, facciano far fare al destinatario dell'obbligo quello che spontaneamente non avrebbe voluto fare. Ad esempio, pagare le tasse. Dunque, il diritto è quello che viene messo in pratica e non anche ciò è scritto solo sulla carta.

H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto* (1934). Con questo titolo l'edizione italiana del 1967 (trad. R. TREVES, Einaudi, Torino), per distinguerla da un'altra opera dello stesso Kelsen. In realtà si tratta della seconda edizione della stessa opera (pubblicata dall'autore nel 1960) che risulta così trasformata che alcuni preferiscono la prima alla seconda.

129 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 45.

130 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 47.

giuridico dal delitto – fatto»¹³¹. «Solo nel giudizio la lotta della legge e del fatto si compone»¹³². «Il legislatore ha le insegne della sovranità; ma il giudice ne possiede le chiavi»¹³³.

51. È la forza che produce il diritto? Oppure, è il diritto che produce la forza?¹³⁴ «La paura può essere un mezzo del diritto, ma non la sua fonte»¹³⁵. «L'ordinamento giuridico è analogo alle grandi centrali idroelettriche... la corrente elettrica non è ciò che entra ma ciò che ne esce»¹³⁶. «Il problema si riduce, in ultima analisi, a cercar la natura della forza originale, che il diritto non crea ma trasforma»¹³⁷. L'amore «è la fonte del diritto, cioè del dovere»¹³⁸. «Solamente perché gli uomini non sanno amare, c'è bisogno della paura»¹³⁹.

52. «Se i giuristi capissero che la rivoluzione, lungi dall'esser fuori, è uno dei suoi fondamenti, le loro idee intorno al problema primo della scienza giuridica sarebbero più chiare»¹⁴⁰.

52.1. Questo passaggio non è facile da comprendere. Sembra di capire che il non diritto (la rivoluzione) possa essere alla base del nuovo diritto. Come effetto della rivoluzione (tanto riuscita, quanto fallita). Se così è, quello che sembrava tanto difficile da cogliere, poi non lo è.

53. «Il diritto ci parve, al fine, come una delle forme che prende l'amore affinché possa operare tra gli uomini»¹⁴¹.

131 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 48, 51.

132 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 62.

133 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 62.

134 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 84.

135 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 85.

136 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 85.

137 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 85.

138 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 85.

139 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 86.

140 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 86.

141 F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, cit., p. 88.

V*Parallelismi con il pensiero di Carnelutti*

54. Nei paragrafi precedenti ho tentato di riassumere il pensiero del Carnelutti, un uomo ormai ultrasessantenne. E quindi le sue sono le riflessioni di un giurista che già si era occupato di diritto sostanziale e processuale (tanto civile quanto penale). Sono queste le idee di un gigante del diritto, che in età non più giovanile si era trasformato in una sorta di filosofo del diritto. Ispirato dai valori del cristianesimo, è disposto a rinunciare ai legami giuridici, unicamente se a questi si sostituisce la legge dell'amore. L'armatura giuridica non serve più, se il legante dell'amore regge la società. Ma se il cemento non è l'amore, il ponte che unisce gli esseri umani tra loro, ha bisogno di una armatura di sostegno. E questo sostegno, da che mondo è mondo, è l'ordine giuridico (nel senso di ordinamento giuridico). In altre parole, la forza da sola non crea un ordinamento giuridico. Crea solo oppressione e tirannia. Occorre il consenso: dell'opinione pubblica¹⁴², dei magistrati, degli amministratori. Altrimenti, persino il giudice e il gendarme non si impegnano più nel compiere bene il loro lavoro¹⁴³. E il "ponte" crolla!

Un buon ordinamento giuridico ha bisogno sia del consenso (rappresentato dalla bilancia), sia della spada che rappresenta la forza. La spada non è sufficiente, la paura della sanzione non è sufficiente.

55. Lo Stato, per Carnelutti, è l'unica organizzazione sovrana. Fin quando ci saranno molti Stati il pericolo della guerra non può essere scongiurato. Infatti egli dice che il diritto nulla può per evitare una guerra, a meno che tutti gli Stati siano sottoposti ad uno più grande che tutti li sottometta¹⁴⁴. Come già anticipato, egli ha lasciato scritto: «finché gli Stati nazionali

142 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 32.

143 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 93.

144 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 50, 51 s., 89. Nello Stesso senso, R. FEDERICI, *Guerra o diritto?* cit., p. 317.

continueranno ad armarsi e non vorranno affatto un giudice per la tutela dei loro interessi nei conflitti esterni, ogni tentativo di evitare la guerra tra loro resterà vano»¹⁴⁵. Ed ha aggiunto che le cause della guerra sono economiche: «l'economia produce la malattia, ma essa non dispone dei rimedi per guarirla»¹⁴⁶. E osservato che «il cosiddetto diritto internazionale non è neanche diritto a metà, poiché l'altra metà è immaginaria»¹⁴⁷. In altre parole, è «un fucile senza munizioni»¹⁴⁸.

55.1. Dunque, la questione del cosiddetto diritto bellico e della sua inconsistenza logica e giuridica, trova un grande precursore nel pensiero di Carnelutti¹⁴⁹. Se il diritto internazionale (pubblico) è un diritto a metà, la metà immaginaria è costituita proprio dal c. d. diritto bellico. Infatti «le regole umanitarie e le regole cavalleresche non sono e non possono essere regole del Diritto (internazionale) di guerra per il semplice fatto che manca un arbitro che le possa far rispettare durante il conflitto»¹⁵⁰.

56. Visto che Carnelutti (per ragioni culturali ed anagrafiche) non ha potuto copiare da me, devo essere stato io a rincorrerlo e ricalcare le sue orme. Non so con quale successo. Dunque la mia fatica è stata inutile? Ed è anche tutta un plagio? Che sciocco, avrei dovuto citare le sue opere! Ma per farlo avrei dovuto anche leggerle e averle studiate. Come, in effetti, ho tentato di fare in questa occasione.

57. Carnelutti non parla di classi dominanti e di classi dominate. Dice solo che il diritto è una macchina per regolare l'economia¹⁵¹. Ma questo è già sufficiente per stabilire il legame tra economia e diritto. E quindi non credo che Carnelutti avrebbe avuto da obiettare sul fatto che l'ordine giuridico

145 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 89.

146 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 52.

147 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 87.

148 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 87.

149 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 85 ss.

150 R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p.303.

151 F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace*, cit., p. 63.

non fa altro che regolare e legare gli esseri umani al fine di evitare la guerra tra gli stessi. E penso, non avrebbe avuto molto da obiettare se mi sono permesso di derivare la nozione di diritto oggettivo dalla definizione di guerra come fornita da von Clausewitz. Se per Clausewitz *la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi*, c'è da domandarsi quali sono questi *altri mezzi* di cui parla Clausewitz. La risposta che mi sono dato è che gli altri mezzi devono essere per forza sempre mezzi al servizio del potere dominante (della politica dominante) e nel contempo non bellici. E se due più due fa quattro, si ha che il diritto è questo strumento (questa macchina, questa officina) al servizio delle classi dominanti: diverso e alternativo a quello bellico.

La posizione di Carnelutti è assai simile alla mia. Ringrazio il presidente Caringella per avermelo fatto notare. Avere un così illustre precursore non può far altro che procurare grande gioia.

58. E visto che ci sono, e atteso che il paragone con i grandi del pensiero non può dar altro che grande soddisfazione, approfitto dell'occasione per ringraziare anche il professor Massimo Stipo per aver trovato delle analogie tra la mia costruzione e quella anch'essa precedente del sociologo e politico don Luigi Sturzo¹⁵², espressa nel volume *La comunità internazionale e il diritto di guerra*¹⁵³.

152 M. STIPO, *Guerra o diritto? Il diritto umanitario e i conflitti armati*, in Renato Federici, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, 2014, p. 472 s.

Nel pensiero cristiano originale, la guerra era condannata senza mezzi termini. Ricordate gli ammonimenti di Gesù Cristo contenuti nei vangeli: *chi di spada ferisce di spada perisce* (Giovanni, 18.10); *se qualcuno ti percuote sulla guancia destra, mostra anche l'altra* (Matteo, 5.39). In tal seno Tertulliano, secondo cui *l'inganno, la crudeltà, l'ingiustizia sono gli appannaggi della guerra* (TERTULLIANO, *Adversus Judeos*, IX). La condanna della guerra da parte cristiana sarebbe rimasta anche in seguito, ma intorno al 1538/39 lo spagnolo F. DE VITORIA nel *De iure belli* degrada i precetti cristiani da dogmi di legge a buoni consigli sulla scia di quanto sostenuto da sant'Agostino e da san Tommaso d'Aquino.

La tipologia di guerra che Cicerone condannava come guerra empia era quella intrapresa da chi (come Catilina e i suoi complici) si era rivoltato contro Roma al pari di una banda di ladroni e di assassini (M. T. CICERONE, *In Catilinam*, I, 33. Col tempo ed in epoca cristiana il significato di guerra giusta avrebbe cambiato significato. L'autore di questo cambiamento è Agostino di Ippona (*Contra Faustum*, LXXXIII *questionum* ed altrove). Cfr. F. DE VITORIA, *De iure belli* (1538/39) e di recente L. LORETO, *Il bellum iustum e i suoi equivoci*, Jovene, Napoli, 2001) "*Guerra giusta*" sarebbe diventato "*guerra per una giusta causa*".

153 Testo pubblicato in lingua inglese nel 1929, quando don Sturzo era esule in Gran Bretagna. Ripubblicato poi in lingua italiana, molto più tardi, dopo il secondo conflitto mondiale, con una nuova introduzione: L. STURZO, *La*

59. Per don Sturzo, il "Diritto bellico" va ripudiato così come la schiavitù, la tortura e altri abominevoli istituti accettati nel passato. Anche in questo caso, il pensiero non è identico. Infatti, a mio avviso, non si tratta di ripudiare lo sposo o la sposa. Chi scrive non ha mai accettato alcun connubio tra guerra e diritto. Al contrario ha cercato di dimostrare che il c. d. "Diritto bellico" è un falso diritto. Infatti, per me, la guerra è la notte del diritto.

60. Ho cercato di chiarire che il "Diritto umanitario in tempo di guerra" è l'unica forma di diritto a poter sopravvivere (come una luce fioca in una notte di tempesta)¹⁵⁴. Infatti l'origine e lo scopo del Diritto umanitario non devono essere confusi con quelli del c. d. Diritto bellico. Il "Diritto bellico" vorrebbe regolare il conflitto in tutte le sue fasi. Il Diritto umanitario in tempo di guerra cerca di rimediare ai più gravi abusi sui prigionieri, sui feriti; cerca di limitare e proibire l'utilizzo delle armi più perniciose; tenta di evitare azioni militari che coinvolgono i non combattenti¹⁵⁵. La sua origine è da rintracciare nel movimento di opinione suscitato dal libro di Henry Dunant *Souvenir de Solferino*; al quale avrebbe fatto seguito la creazione della prima organizzazione umanitaria: la Croce Rossa Internazionale¹⁵⁶.

comunità internazionale e il diritto di guerra, Zanichelli, Bologna, 1954.

154 R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 299 ss, 302 ss, ed altrove.

155 Ma questa separazione tra combattenti e non combattenti, invece di essere migliorata nel corso del tempo è infinitamente peggiorata dalla metà del XIX ad oggi: sia per effetto dei bombardamenti indiscriminati; sia per l'effetto di alcune "tattiche" che si fanno scudo della popolazione civile. Dietro la quale o sotto la quale si tengono sono nascosti armamenti, fabbriche di armamenti, postazioni militari ed altro ancora.

156 R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 299 ss, 302 ss, ed altrove.

Tuttavia non si può negare che gli spiriti illuminati avevano preparato le basi per una visione meno cruenta della guerra. Montesquieu consigliava che in guerra gli avversari dovessero ispirarsi al principio di farsi il meno male possibile (MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, libro I, III).

Né si può negare che, in un certo senso, quest'idea fosse già presente in A. GENTILI (*De iure belli*) o in GROZIO (*De iure belli ac pacis*). Essi, nel tentativo di umanizzare la guerra cercarono di riprendere i costumi antichi (poi dimenticati dagli stessi Romani), si ispirarono alle procedure del rito feziale (in uso ai primordi di Roma). Riti, però, di origine religiosa (ed in un certo senso, "scaramantici") finalizzati ad ottenere il favore degli dèi durante la guerra come garanzia per conseguire la vittoria. I feziali infatti erano dei sacerdoti che si comportavano come ambasciatori. Prima di iniziare una guerra era in uso preavvisare il nemico e dettare un *ultimatum*. Ciò per ottenere pacificamente ciò che Roma reclamava o, in caso di guerra, per conseguire il favore degli dèi (sulla base della

61. «Per impedire il ricorso alla guerra, certamente sono di notevole aiuto alcuni strumenti giuridici, come la costituzione di organizzazioni tra gli Stati per prevenire e risolvere i conflitti con strumenti giuridici, così come suggerito da Kant e realizzato in Europa con la creazione delle Comunità europee e dell'Unione europea». Non tutto, però, può esser fatto con l'impiego del diritto e dei suoi istituti¹⁵⁷. «Occorre soprattutto che ci sia anche la volontà politica di evitare le guerre». Infatti «tanto il diritto quanto la guerra sono strumenti che hanno bisogno di un cervello che li azioni». «Questo cervello in grado di azionare le braccia del diritto o le zampe della guerra è costituito essenzialmente dalla volontà politica, economica ed egemonica»¹⁵⁸.

62. Per quanto concerne il nuovo ordine planetario, si può aggiungere: le grandi speranze riposte nella creazione delle Nazioni Unite si sono rivelate al di sotto delle aspettative. Tuttavia, questa organizzazione ha contribuito non poco ad evitare lo scoppio della guerra più temuta: la terza guerra mondiale¹⁵⁹.

credenza che altrimenti sarebbe stato negato, se la guerra fosse iniziata in altro modo).

Il tutto è stato tramandato dal racconto di Tito Livio (*Ab urbe condita*, libro I, 32). Appena oltrepassato il confine e entrato nel territorio della "città" nemica di Roma, il feziale pronunciava le seguenti parole:

«*Ascolta, Giove [...] "ascolti la giustizia divina: io sono l'inviato ufficiale del popolo romano; vengo ambasciatore secondo il diritto umano e divino, e si presti fede alle mie parole"*».

Subito dopo lo stesso feziale avrebbe formulato le richieste del popolo romano. E poi avrebbe invocato Giove con le seguenti parole: «*Se io chiedo che mi vengano consegnate quelle persone e quelle cose contrariamente al diritto umano e divino, non permettere che ch'io riveda mai più la mia patria"*».

Ciò ripeteva allorché entrava in città, e ancora quando arrivava al Foro. In quest'ultimo caso dava tempo trentatré giorni (poiché tanti ne fissava il cerimoniale) e invocava Giove, Giano Quirino, e tutti gli dèi del cielo, della terra e degli inferi, e li chiamava a testimoni del fatto che codesto popolo «è ingiusto e ci deve soddisfazione: ma su ciò consulteremo in patria gli anziani, per sapere in qual modo si possa far valere il nostro diritto».

Quindi il messo ritornava a Roma per consultazioni. Immediatamente il re interpellava i senatori e il popolo. E se la maggioranza rispondeva: «*Penso che si debba ottenerle con una guerra giusta e legittima"*», «[...] la guerra era decisa». Allo scadere del trentatreesimo giorno, la dichiarazione di guerra seguiva questo cerimoniale: il feziale portava un'asta ferrata o con la punta bruciata e tinta di sangue al confine del territorio nemico e, alla presenza di non meno di tre adulti, gridava: *Poiché il popolo romano dei Quiriti ha voluto che vi sia guerra [...] perciò io, col popolo romano, dichiaro e muovo guerra*. Detto ciò, il feziale scagliava l'asta nel territorio nemico. E la guerra aveva inizio. Per ulteriori notizie si veda A. CALORE, *Forme giuridiche del 'bellum iustum'*, Giuffrè, Milano, 2003. Ed anche R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 165 ss.

157 R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 150 s.

158 R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 151.

159 R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 152.

63. Non avrei molto da aggiungere né molto da commentare, se non per ricordare che a mio avviso l'ordinamento statale non è l'unico ordine giuridico sovrano, ne esistono altri che non riconoscono ordinamenti superiori, pur non essendo degli Stati. È il caso degli ordinamenti rivoluzionari. Ecco perché mi è sembrato di poter affermare che la guerra, la guerra civile, la rivoluzione ed anche la ribellione sono scontri armati tra ordinamenti giuridici contrapposti¹⁶⁰.

64. Però ora devo rinnovare un ringraziamento a tutti gli autori senza i quali non avrei scritto neanche una riga. Da essi ho attinto a piene mani: dai più antichi (Sofocle¹⁶¹, Socrate, Tucidide, Trasimaco, Platone, Aristotele, Aristofane¹⁶²) a quelli di epoca romana (Cicerone, Celso, Ulpiano, Agostino di Ippona) passando poi agli umanisti (Erasmus da Rotterdam, Bodin, Gentili, Grozio, Hobbes), agli illuministi e ai moderni (Montesquieu, Rousseau, Beccaria, Kant, von Clausewitz, Marx, Engels, Kelsen, Santi Romano, Bobbio) per arrivare al contemporaneo Ferrajoli. Ne ho dimenticati molti. Anche tra loro acerrimi avversari, come gli epicurei così odiati dagli stoici (ma non tutto degli uni era da scartare, come non tutto degli altri era da accettare). Ma ora è il tempo di aggiungere all'elenco dei più amati, Francesco Carnelutti e Francesco Caringella.

160 Questa idea mi ha permesso di individuare i caratteri della rivoluzione e della ribellione come molto simili ai conflitti armati internazionali, proprio perché anche nelle rivoluzioni e nelle ribellioni a scontrarsi sono due ordinamenti giuridici: uno contrario ai rivoluzionari e l'altro contrario all'ordinamento al potere (tanto che i rivoluzionari lo vogliono sovvertire).

161 In particolare, *Antigone*. L'opera che introdusse il discorso sulla pluralità degli ordinamenti giuridici.

162 In particolare, *Lisistrata* (colei che scioglie gli eserciti). Fate l'amore, non fate la guerra. Se «la guerra è affare da uomini», impedire «la guerra è affare da donne».